

COMUNE DI CAVRIAGO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP

Approvato con delibera di CC n. 27 del 10/6/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Istituzione del Canone	1
Art. 2 Ambito e finalità del regolamento	1
Art. 3 Responsabile gestionale del canone.....	2
TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	2
Art. 4 Concessioni.....	2
Art. 5 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione	2
Art. 6 Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo.....	3
Art. 7 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	3
Art. 8 Istruttoria.....	3
Art. 9 Conclusione del procedimento	4
Art. 10 Rilascio della concessione	4
Art. 11 Contenuto del provvedimento di concessione	4
Art. 12 Principali obblighi del concessionario	5
Art. 13 Titolarità della concessione. Subentro	5
Art. 14 Modifica, sospensione e revoca della concessione. Disdetta	5
Art. 15 Decadenza dalla concessione.....	6
Art. 16 Rinnovo della concessione	7
Art. 17 Limiti delle occupazioni/uso dell'area concessa.	7
Art. 18 Tipologie particolari di occupazione	7
Art. 19 Disposizioni per installazione di circhi con animali.....	8
Art. 20 Occupazioni abusive.....	8
Art. 21 Occupazioni d'urgenza	9
Art. 22 Anagrafe delle concessioni	9
TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	9
Art. 23 Istituzione ed oggetto del canone di concessione	9
Art. 24 Funzionario Responsabile della riscossione	9
Art. 25 Durata delle occupazioni	9
Art. 26 Classificazione delle strade.....	10
Art. 27 Determinazione della tariffa base	10
Art. 28 Determinazione del canone annuo.....	10
Art. 29 Applicazione del canone annuo	11

Art. 30 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	11
Art. 31 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	11
Art. 32 Applicazione del canone per le occupazioni temporanee.....	13
Art. 33 Soggetto passivo.....	13
Art. 34 Agevolazioni/esenzioni	13
Art. 35 Esclusioni	13
TITOLO IV-RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO	14
Art. 36 Versamento per occupazioni permanenti.....	14
Art. 37 Norme comuni per il versamento	15
Art. 38 Sanzioni – Indennità	15
Art. 39 Accertamenti.....	16
Art. 40 Riscossione coattiva.....	16
Art. 41 Rimborsi	16
Art. 42 Contenzioso	16
TITOLO V -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 43 Disposizioni transitorie.....	16
Art. 44 Disposizioni finali.....	17
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE.....	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, indicato in seguito anche come "Cosap", sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap –, disciplinata dal capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2020 data da cui comincia ad applicarsi il Cosap.

Art. 2 Ambito e finalità del regolamento

1. Nel presente Regolamento con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
2. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
3. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali, ma ricomprese all'interno del centro abitato, come individuato a norma del Codice della Strada.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
5. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ss. modifiche ed integrazioni, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
6. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
7. Purché di natura temporanea, non necessitano di concessione e sono pertanto soggette a semplice comunicazione preventiva le occupazioni individuate all'articolo 34.
 8. La comunicazione di inizio attività, da depositare almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, è da ritenersi accolta ove non venga comunicato esplicito diniego almeno 5 giorni prima del giorno di inizio dell'occupazione.
 9. Qualora non arrechino intralcio alla circolazione, non necessitano di comunicazione né di concessione le occupazioni occasionali di durata inferiore a 3 ore (es. carico scarico di merci, piccoli lavori di manutenzione, traslochi, ecc...)

Art. 3 Responsabile gestionale del canone

Il responsabile dell'attività gestionale del Canone disciplinato dal presente Regolamento è individuato in base all'organizzazione dell'Ente.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4 Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o no la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione, ad esclusione di quelle definite all'art. 2 comma 8 del presente regolamento.
2. Dette concessioni consentono un utilizzo particolare dei predetti beni al quale consegue una limitazione al diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
3. Sono soggette a comunicazione le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune.
4. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee, come descritto all'art. 24.

Art. 5 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. modifiche ed integrazioni recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, il quale, a mezzo dei servizi competenti, secondo la tipologia dell'occupazione, provvede a dare comunicazione dell'avvio all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, allegato B, deve contenere, pena la non accettazione:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante, il codice fiscale e il numero di partita IVA;
 - c) l'individuazione su stralcio planimetrico in scala adeguata dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti oggetto della richiesta ;
 - d) l'entità' (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione, nonché al rilascio delle eventuali cauzioni e/o garanzie che gli uffici competenti ritenessero opportuno richiedere a garanzia del rispetto delle prescrizioni della concessione;
2. La domanda deve essere corredata degli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà' sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 7 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il rilascio del provvedimento di concessione può essere negato qualora l'occupazione richiesta risulti, a giudizio del Responsabile del Settore competente, in contrasto con gli interessi generali della Collettività nonché pericolosa per la pubblica incolumità. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o dello spazio sottostante o soprastante ad esso.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni **15** dalla data di presentazione al protocollo del Comune o al Servizio competente, salvo urgenza motivata.

Art. 8 Istruttoria

1. Il Responsabile del Settore competente a ricevere la domanda di occupazione cura l'istruttoria della richiesta di occupazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa.

2. Il Responsabile del Settore competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare ed al controllo della documentazione allegata, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, l'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
3. Ove la domanda risulti incompleta, il Responsabile competente formula all'interessato, entro **5** giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l'avvenuta richiesta.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro **5** giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine deve essere comunicato al richiedente.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo;
6. Il Responsabile del settore competente verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
7. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile nel termine di **5** giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salvo i casi che, per specifici regolamenti, prevedono tempi diversi.

Art. 9 Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile del settore competente terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione, con la determinazione analitica del canone di concessione e in caso di esito negativo, emette provvedimento di diniego.

Art. 10 Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile competente addetto al canone previa dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita e previa consegna della seguente documentazione:
 - Marca da bollo;
 - Versamento dei diritti di segreteria;
 - Versamento del deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia dei danni derivanti dall'occupazione.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita a seguito della verifica da parte dello stesso ufficio della regolare conclusione dell'occupazione.
3. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria a prima richiesta.

Art. 11 Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

- gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito all'articolo 12.
2. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

Art. 12 Principali obblighi del concessionario

1. Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi ed oneri:
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;
 - ove l'occupazione comporti la costruzione di opere e/o manufatti, di ripristinare i luoghi nello stato ante opera;
 - utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi;
 - custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - il divieto di sub concessione e di trasferimento a terzi della concessione;
 - il versamento del canone.

In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 13 Titolarità della concessione. Subentro

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la cessione ad altri.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune di Cavriago il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo e con la esclusione di restituzione o conguaglio del canone già versato.
4. Non sono richiesti né il nuovo atto di concessione di cui al comma 3, né la corresponsione del canone già versato, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale nel caso questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità.

Art. 14 Modifica, sospensione e revoca della concessione. Disdetta

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato e/o imporre nuove condizioni per sopravvenuti

- motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al concessionario.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
 3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
 4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza il riconoscimento di interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario addetto al canone.
 5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del precedente occupante.
 6. Per la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, se dovuti, valgono le condizioni stabilite all'art.10 comma 2.
 7. La disdetta anticipata della concessione per occupazioni permanenti deve essere comunicata almeno 2 mesi prima della fine dell'occupazione. La disdetta non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione dell'annualità versata.
 8. La cessazione anticipata dell'occupazione temporanea non dà luogo a restituzione del canone.
 9. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, ma non anche degli oneri corrisposti per il rilascio del procedimento amministrativo.

Art. 15 Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nei seguenti casi:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico.
 - b) per mancato o parziale pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, nel caso di occupazioni permanenti con attrezzature fisse, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento della concessione;
2. La decadenza di cui al primo periodo non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario.
 - la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 16 Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza e le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza e la proroga di occupazione temporanea entro la scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta.

Art. 17 Limiti delle occupazioni/uso dell'area concessa.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto stradale prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2,00 m. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi nelle aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite prescrivendo gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei pedoni e della circolazione in genere.
6. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
7. Per ragioni di decoro dei luoghi, può essere disposta mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Art. 18 Tipologie particolari di occupazione

1. Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio sono soggette alla disciplina di settore.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
- 3.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle norme vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizione a seconda del tipo di occupazione.

5. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
6. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro sono soggette alle norme del presente regolamento. Le concessioni relative a passi carrabili, tende, insegne e impianti pubblicitari in genere, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio e del Codice della strada.

Art. 19 Disposizioni per installazione di circhi con animali

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione dei circhi con animali è quello compreso tra il 15 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.
3. Alla domanda dovrà essere sempre allegata, oltre a tutta la documentazione abilitante all'esercizio richiesta dalla normativa vigente e all'indicazione del periodo:
 - documentazione comprovante l'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati;
 - relazione sulle dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro, numero di posti a sedere e personale impiegato
 - fotografia a colori del tendone che si intende installare;
 - dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
4. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 3.000 a titolo di cauzione, che dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione;
5. Le domande prive della su esposta documentazione o incomplete dei dati richiesti o inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Art. 20 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, quelle realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione e/o che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, oppure oltre la data di revoca o di decadenza della medesima.
2. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione della indennità e delle relative sanzioni, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate l'indennità e le sanzioni di cui all'articolo 38, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

Art. 21 Occupazioni d'urgenza

1. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e quindi rilascia la concessione in via di sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 per le occupazioni abusive.

Art. 22 Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 23 Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. È assoggettata al pagamento del canone anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento.
4. Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 24 Funzionario Responsabile della riscossione

1. Al Funzionario Responsabile della riscossione, come individuato in base all'organizzazione comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 25 Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, di durata superiore ad un anno e inferiore a **20** anni : in questo caso le frazioni di anno sono conteggiate per intero.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti e possono essere ad ore e/o giornaliere. Sono ricorrenti le occupazioni con concessioni rilasciate per periodi ben individuati che si ripetono regolarmente anche di carattere stagionale. Ai fini dell'applicazione del canone o delle sanzioni:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in uno o più giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
 - c) le occupazioni abusive, comunque effettuate, sono sempre considerate temporanee.
3. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile competente ed è riportato sulla concessione.

Art. 26 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, sulle base dei criteri e delle zone individuate nella Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 29/11/2018.
2. La tariffa relativa alle due categorie viene graduata con i seguenti coefficienti correttivi:
 - CATEGORIA 1^a (centro abitato): coefficiente 1;
 - CATEGORIA 2^a: (aree esterne al centro abitato): coefficiente 0,7.

Art. 27 Determinazione della tariffa base

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale fissa la tariffa base per la determinazione del canone annuo e del canone per le occupazioni temporanee. In assenza di deliberazione le tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi.

Art. 28 Determinazione del canone annuo

1. La tariffa del canone annuo è determinata con i criteri di cui all'art.28.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie fattispecie di occupazione sono i seguenti:

- Spazi riservati in via esclusiva per carico e scarico merci:	Coefficiente 1
- Spazi riservati al parcheggio privato:	Coefficiente 1
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni allo esterno dei negozi su appositi supporti:	Coefficiente 1

- Ponteggi, attrezzature e materiali per l'esecuzione di lavori: Coefficiente 1
 - Occupazione del soprassuolo con cavidotti, elettrodotti e simili non effettuate da aziende esercenti servizi pubblici: Coefficiente 0,5
 - Cisterne e serbatoi interrati e simili, cavidotti interrati, condotti e tubazioni interrati, pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità, cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili non effettuati da aziende esercenti servizi pubblici: Coefficiente 0,5
 - Tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico Coefficiente 0,3
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, e concesse con separati atti il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
 4. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

Art. 29 Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo per l'occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione di cui all'art. 25.
2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.
3. Non si fa luogo alla tassazione per occupazioni inferiori a 0,5 mq o lineari.

Art. 30 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende che erogano servizi pubblici e per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze servite per la misura unitaria di tariffa stabilita ai sensi dell'art. 63 comma 1 lettera f) del D.Lgs 446/1997, per i comuni fino a 20.000 abitanti pari a € 0,77, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46 per ogni azienda anche nel caso di attività strumentali.

Art. 31 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti di durata delle occupazioni per fasce orarie:

FASCE ORARIE

dalle 7 alle 20

dalle 20 alle 7 del giorno seguente

COEFFICIENTE

0,8

0,2

2. Sono stabiliti inoltre i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie:

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree di mercato che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti e pubblici

esercizi su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

Coefficiente 0,5

- Esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori

Coefficiente 1

- Ponteggi, attrezzature e materiali per l'esecuzione di lavori

Coefficiente 0,5

- per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, con attività di vendita o di somministrazione

Coefficiente 0,2

- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità

Coefficiente 0,5

- Spettacoli viaggianti e circensi

Coefficiente 0,2

- Manifestazioni politiche, culturali e sportive

Coefficiente 0,2

- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi

Coefficiente 0,5

- Occupazioni del soprassuolo con cavidotti, elettrodotti e simili aventi carattere temporaneo

Coefficiente 0,5

- Occupazioni del sottosuolo con pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati da chiunque realizzati aventi carattere temporaneo

Coefficiente 0,5

- Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Coefficiente 1,5

- Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,8
- Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5
- Per le occupazioni di commercianti e pubblici esercizi, fino a 12 ore continuative nella giornata la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,8

3. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili.

4. La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di durata e di fattispecie.

Art. 32 Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone per l'occupazione temporanea è ottenuto moltiplicando la tariffa, determinata con il criterio dell'art. 30, per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 25, e per l'entità della stessa occupazione espressa in metri quadrati o lineari, per i giorni di occupazione.

CANONE DI CONCESSIONE = tariffa base giornaliera x gg d'occupazione x area mq (o lunghezza ml) x categoria ubicazione x coefficiente fascia oraria x coefficienti fattispecie
* Oltre ad eventuali agevolazioni di cui all'art. 33

2. Non si fa luogo alla tassazione per occupazioni inferiori a 0,5 mq o lineari

Art. 33 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questi, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nel caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Art. 34 Agevolazioni/esenzioni

1. La superficie eccedente i 1.000 m², sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
2. Le superfici occupate per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, vengono calcolate nella misura del 50% fino a 100 mq. e del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente.
3. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere agevolazioni o esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Art. 35 Esclusioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del TU delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917/86 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - c) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e che sottoscrivano apposita dichiarazione;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per soste corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il cliente e comunque per non più di due ore;
- f) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
- g) le occupazioni complessivamente inferiori a 0,5 mq metro quadrato o lineare;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni di aree, realizzate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché non eccedenti 10 mq;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni di cui all'articolo 2 comma 9;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) i passi carrabili;
- r) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone dagli esercenti l'attività di spettacoli viaggianti, circensi o mestieri girovaghi;
- s) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- t) le opere realizzate per conto del Comune.

TITOLO IV-RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO

Art. 36 Versamento per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti "annuali" il versamento del canone deve essere effettuato per anno solare, compreso per intero l'anno solare di rilascio della concessione. Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato entro la data di rilascio della concessione, mentre per gli anni successivi entro il 31 gennaio.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali" il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni permanenti di aziende erogatrici di servizi pubblici, di cui art. 29, il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
5. Ai fini del versamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 37 del presente regolamento.

Art. 37 Norme comuni per il versamento

1. Il pagamento del canone può essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, previo rilascio della documentazione necessaria da parte degli uffici competenti.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa tuttavia la possibilità del versamento con le seguenti modalità: in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo con scadenze 31/01 – 30/04 – 31/07– 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore € 258,23.
3. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
4. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza entro il mese di inizio dell'occupazione e al 31 dicembre dello stesso anno, oppure se l'occupazione cessa prima del 31 dicembre, alla data della cessazione;
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, pena la decadenza della concessione.
6. Sulle rate non maturano interessi.
7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 2,00.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate ai provvedimenti di rateazione.

Art. 38 Sanzioni – Indennità

1. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, temporanee le occupazioni abusive che si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
2. Nell'ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del canone alla scadenza, si applica una sanzione pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, in misura fissa.
3. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.
4. Le violazioni al presente regolamento sono punite con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000.
5. Qualora le violazioni alle presenti norme rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
6. L'indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nei casi in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate come previsto nell'art. 39 e 40 del presente regolamento.
8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione previste al comma 3 del presente articolo.

Art. 39 Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile della Riscossione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica al concessionario di apposito atto di accertamento esecutivo, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 oltre agli interessi legali maggiorati di due punti percentuali.
2. Il concessionario dovrà effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,53.
4. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 40 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 41 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile della Riscossione. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 42 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Disposizioni transitorie

1. Tutti i versamenti per occupazioni permanenti e temporanee effettuate nell'anno 2020 debbono intendersi conformi ai fini del presente regolamento.

2. Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 2020 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfetariamente così come indicato all'art. 63, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo n. 446/97.
3. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelle rilasciate fino alla data di approvazione del presente regolamento, si intendono rinnovate fino alla loro scadenza naturale sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 44 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1/1/2020.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
 3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento, pertanto il regolamento relativo alla Tosap è abrogato.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO

ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI del SUOLO PUBBLICO

Spazi riservati in via esclusiva per carico e scarico merci;
Spazi riservati al parcheggio privato;
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni all'esterno dei negozi su appositi supporti;
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;

OCCUPAZIONI del SOPRASSUOLO

Occupazione con cavidotti, elettrodotti e simili non effettuate da aziende di pubblici servizi;

OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO

Cisterne e serbatoi interrati e simili, cavidotti interrati, condotti e tubazioni interrati, pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili non effettuati da aziende di pubblici servizi;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI del SUOLO PUBBLICO

Banchi di vendita e simili sia nelle aree di mercato che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
Esposizioni di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori;
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità;
Spettacoli viaggianti e circensi;
Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive comportanti somministrazione o vendita;
Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;

OCCUPAZIONI del SOPRASSUOLO

Occupazione con cavidotti, elettrodotti e simili aventi carattere temporaneo;

OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO

Occupazioni con pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati da chiunque realizzati aventi carattere temporaneo.